

*AVVOCATI
LUIGI PATRICELLI
GIUSEPPE BUONANNO
Via Archimede, 143 – 00197 – ROMA
Via Fabio Massimo, 88, 00192 - ROMA
TEL 06.83602746 – FAX 06-8078895
Pec: avv.luigipatricelli@pec.it
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*

*** * *** * ***

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA PUGLIA
- SEDE DI BARI –**

**MOTIVI AGGIUNTI
CON DOMANDA CAUTELARE
EX. ART. 55 C.P.A.
nel Ricorso RG 606/2019 – Sez. III**

Nell'interesse della società “**FOVEABIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**”, C.F./P. Iva n. 03829890718, con sede in FOGGIA (FG), Via G. Matteotti n. 111 – 71121, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. **LUIGI PATRICELLI** (C.F. PTRLGU76M02E716D) e dall’Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U), anche in via disgiunta, e domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Archimede n. 143, come da procura in calce, i quali difensori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: **06.8078895** e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.luigipatricelli@pec.it** e/o **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

Contro

- **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Brunella Volini e Nadia Valentini**

E nei confronti di

- **SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Foggia (FG), Via G. Matteotti n. 111 – 71121;

- **LUBES MARIA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Sannicandro di Bari (BA), Via San Giorgio n. 2;

- NUZZI ROSA, in persona del l.r.p.t., con sede in Altamura (BA), Via Harar n. 13;

Per l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle misure cautelari richieste, di:

- **Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 230 del 15.7.2019**, avente ad oggetto: “ .. *Rettifica modalità e termini presentazione documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi.* .. ”, nella parte in cui nel modificare in via postuma il Bando posticipando ad un momento successivo alla concessione dei contributi il deposito della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria del progetto ed il possesso dei titoli abilitativi, consente a ditte già meritevoli di esclusione di aspirare nuovamente al contributo, nonché alle ditte riammesse alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa di beneficiare di termini meno restrittivi di quelle iniziali (**DOC. 13**);
- **Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 273 del 4.9.2019**, avente ad oggetto: “*Individuazione delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019*”, nella parte in cui conferma la posticipazione dei termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto e il possesso dei titoli abilitativi, senza comminare l'esclusione alle ditte che non avevano rispettato i termini originariamente fissati nel Bando (**DOC. 14**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto.

Premesse

- a seguito dell'instaurazione del contenzioso RG 606/2019, la Regione Puglia, in ulteriore lesione delle prerogative della società ricorrente, ha adottato le Determine n. 230 – 15.7.2019 e n. 273 – 4.9.2019, che si impugnano con motivi aggiunti;
- in via principale, con la Determina n. 230/2019 la Regione ha modificato in via postuma il Bando agli artt. 15 e 16 nella parte relativa ai termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto e il possesso dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione;
- nel testo originario del Bando il termine per la presentazione di tale documentazione, fissato in 180 gg. per le aree comuni e in 270 gg. per le aree protette, decorreva dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa, a pena di esclusione dalla graduatoria (v. Doc. 1);
- con la Determina n. 230/2019, invece, i suddetti termini decorrono dalla data di concessione del contributo, a pena di decadenza e revoca dalla concessione stessa, e,

quindi, il deposito di tale documentazione (ed ogni relativa verifica) avverrà successivamente alla concessione del contributo (v. Doc. 13);

- ne consegue che operatori, come la società ricorrente, che avevano rispettato i termini originari per la presentazione di tale documentazione, vedono discriminata tale produzione documentale a seguito della modifica postuma dei termini a favore dei soggetti che tali termini non avevano rispettato;

- infatti, operatori già meritevoli di esclusione, in quanto non avevano presentato la documentazione entro i termini inizialmente fissati nel Bando, possono ora aspirare nuovamente all'ottenimento del contributo per effetto dello spostamento dei termini ad un momento successivo alla concessione del contributo, beneficiando di una sorta di “*sanatoria*”;

- vengono altresì avvantaggiate dalla Determina impugnata le altre ditte riammesse alla fase di istruttoria tecnico - amministrativa nell'attuale graduatoria riformulata, in quanto potranno fare affidamento su nuovi termini meno restrittivi per il deposito di tale documentazione;

- tali lesioni/preclusioni sono state reiterate dall'ulteriore Determina n. 273 del 4.9.2019, che ha confermato la posticipazione dei termini e la possibilità di beneficiare di tale “*proroga*” per tutte le ditte ammesse alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa, anche se comprese tra quelle che non avevano rispettato i termini inizialmente fissati nel Bando.

DIRITTO

- **In via preliminare: sul qualificato, concreto ed attuale interesse della società ricorrente.**

Nella graduatoria inizialmente approvata con Determina n. 245/2017, la società ricorrente risultava tra le ditte ammesse alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa (v. Doc. 2), e, quindi, era tenuta a presentare la documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi entro 180 gg. dalla pubblicazione della graduatoria medesima, secondo le previsioni originarie del Bando. Tale adempimento è stato osservato dalla ricorrente nel rispetto del termine menzionato, come comprova il provvedimento di approvazione della successiva graduatoria del 15.3.2019 e (di quella rettificata) del 19.4.2019, il cui allegato A, nella parte corrispondente alla sua posizione (n. 1027 – n. 1030), nello spazio denominato “*NOTE*”, non contiene alcuna delle seguenti diciture: “*Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria*” e/o “*Accertata mancanza di possesso titoli abilitativi*” (la ditta ricorrente, come noto, è risultata esclusa per altro motivo, inerente la mancata attribuzione del punteggio sull’Indice IPE di cui al Principio 2 dei Criteri di selezione, su cui grava il ricorso principale) (v. Docc. 10 – 11).

Mentre nel medesimo Allegato A alla Graduatoria del 15.3 – 19.4.2019 è possibile verificare *ictu oculi*, nel medesimo spazio riservato alle “NOTE”, come un ampia molitudine di altri operatori fossero da escludere per la mancata presentazione della documentazione inherente la sostenibilità finanziaria e/o i titoli abilitativi, almeno 115 ditte nella graduatoria del 15.3.2019, aumentate a 126 nella graduatoria rettificata del 19.4.2019, per quanto riguarda l’assenza del requisito della sostenibilità finanziaria, nonché potenziali altre per quanto riguarda l’assenza del requisito del possesso dei titoli abilitativi.

Orbene, tali operatori, anziché essere effettivamente esclusi, possono ora aspirare nuovamente all’ottenimento del contributo, nei limiti dei posti utili in graduatoria, per effetto della proroga dei termini prevista dalla Determina n. 230/2019 (come confermata dalla Determina n. 273/2019), che appunto non esclude il beneficio della proroga per le ditte già meritevoli di esclusione in quanto non osservanti i termini inizialmente fissati nel Bando.

E’ evidente, quindi, l’interesse all’impugnativa della società ricorrente, atteso che dall’accoglimento dei presenti motivi aggiunti, conseguirebbe l’esclusione dalla graduatoria di tale ampio numero di operatori e, per l’effetto, si renderebbero disponibili ulteriori rilevanti risorse da attribuire ai successivi aventi diritto.

Inoltre, l’accoglimento delle censure del presente ricorso si ripercuote – anche - su tutte le altre ditte che non risultavano ammesse alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa nella graduatoria del 13.11.2017 e che sono rientrate in posizione utile per effetto della verifica dei dati dichiarati con riferimento all’indice IPE di cui al Principio 2 dei Criteri di selezione, a seguito dell’attivazione del noto contenzioso presso il Tar Puglia - Bari, come diffusamente trattato nel ricorso principale.

Tali ditte, infatti, hanno ottenuto l’ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa nella graduatoria riformulata del 15.3 – 19.4.2019 (v. Docc. 10 – 11), e beneficiano, per effetto della Determina n. 230/19, di modalità e termini di presentazione della documentazione differenti rispetto a quelli inizialmente previsti dal Bando, ma soprattutto più ampi e meno restrittivi dei termini iniziali, in quanto decorrenti dal momento della concessione del contributo (e non dall’ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa).

Tali ditte, quindi, godono di un vantaggio ingiustificato soprattutto a discapito di quegli operatori, come la società ricorrente, che avevano rispettato i termini iniziali più restrittivi ed avevano maturato affidamento sull’applicazione costante nella procedura delle modalità e dei termini a cui si erano attenuti.

L’interesse si afferma altresì se si considera che la modifica dei termini in questione assume carattere determinante per l’assegnazione del contributo economico, posto che nella versione modificata della Determina n. 230/2019 si consente alle ditte ammesse

alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa di ottenere sin da subito la concessione del contributo, rinviando ad un momento successivo sia il deposito (entro 180 gg. per le aree comuni e 270 gg. per le aree protette), sia la verifica, dell’intera documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi.

E’ evidente, quindi, il qualificato interesse della società ricorrente ad ottenere la sospensione della concessione dei fondi anche nei confronti di tali ditte.

- Primo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e corretta allocazione delle risorse pubbliche. Violazione del principio del divieto di modifica postuma del Bando quale lex specialis della procedura selettiva. Violazione e/o falsa applicazione della normativa comunitaria di indizione del Bando, in specie del Documento di programmazione della Commissione Europea sul P.S.R. Puglia 2014/2020, del Regolamento UE n. 1305/17.12.2013. Contraddittorietà rispetto alle modalità istruttorie fissate a pena di esclusione nel Bando ai Paragrafi 8.3, 15.2.2, 16, nonché nelle Graduatorie del 13.11.2017 e del 15.3 – 19.4.2019. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Disparità di trattamento. Sviamento.

La Regione ha modificato in modo integrale e postumo una previsione essenziale del Bando, finalizzata, anche nel rispetto della normativa europea di riferimento, a garantire l’accertamento delle condizioni di affidabilità e realizzazione concreta del progetto anteriormente alla conclusione del procedimento di concessione.

Con la modifica di cui agli atti impugnati, infatti, i contributi vengono concessi senza alcuna garanzia sull’effettiva realizzazione del progetto, in assenza di qualsiasi documento inerente la sostenibilità finanziaria del progetto e i titoli autorizzativi delle relative opere.

Si tratta di un vizio abnorme secondo costante giurisprudenza, per cui le previsioni contenute nella *lex specialis* di una procedura selettiva sono “*intangibili*” senza incontrare eccezioni anche in ipotesi di *ius superveniens*, salvo espresse deroghe normativamente regolate (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5018 – 6.7.2004). Nel presente caso, invece, la Regione, senza alcun giustificativo rinvenibile in superiori previsioni di legge o regolamentari, ha modificato i termini di presentazione di documentazione fondamentale ai fini della corretta erogazione dei contributi, in quanto a presidio dell’accertamento della concreta realizzabilità dei progetti finanziati.

Il vizio è aggravato poiché in virtù di tale proroga numerose ditte, che secondo le previsioni originarie del Bando dovevano essere già escluse, hanno *ex novo* la possibilità di aspirare al contributo, godendo di una vera e propria “*sanatoria*”.

Mentre le ditte, come la ricorrente, che avevano rispettato i termini originari del Bando, per expressa previsione della Determina n. 230/2019 (v. pag. 4), subiscono la perdita di validità della documentazione inizialmente presentata.

Sempre secondo consolidata giurisprudenza, “ .. *Alla luce del principio dell'intangibilità, in sede applicativa, da parte dell'amministrazione pubblica, delle prescrizioni contenute nella lex specialis della procedura selettiva si ha che neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria potrebbe legittimare l'amministrazione a disattenderne le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti ..* ” (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2489 – 27.4.2011).

E’ evidente la violazione di tali principi nel caso di specie.

In primo luogo, perché gli operatori che hanno partecipato alla procedura selettiva *de quo* avevano maturato l'affidamento a che, secondo le previsioni del Bando, le ditte che non avessero presentato la documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi venissero definitivamente escluse.

In secondo luogo, perché in base alle previsioni originarie del Bando, i termini per la presentazione di tale documentazione erano fissati improrogabilmente in 180 e/o 270 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa, e ciò doveva valere – in modo vincolante – per tutte le ditte interessate, quindi anche per quelle ammesse alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa in via successiva per effetto di riformulazioni e/o integrazioni della graduatoria.

La Regione, invece, con la proroga generalizzata in esame, ha operato in senso diametralmente opposto, rimettendo in termini le ditte che non avevano presentato la documentazione nei termini iniziali del Bando (v. pag. 4, Doc. 13), e attribuendo alle ditte riammesse in graduatoria a seguito della verifica dei dati relativi all’Indice IPE (di cui al Principio 2 dei Criteri di selezione) il vantaggio di depositare la documentazione dopo la concessione del contributo, a discapito degli operatori, come la ricorrente, che si erano dovuti attenere a termini molto più restrittivi.

In altre parole, la modifica in contestazione viola sotto più aspetti la parità di trattamento tra le ditte partecipanti, in quanto agli operatori che non hanno presentato la documentazione entro i termini originari resta comunque la possibilità di conservare la posizione utile in graduatoria, di ottenere il contributo e solo successivamente di presentare la documentazione in esame.

Similmente, agli operatori riammessi in graduatoria ad esito delle verifiche inerenti l'Indice IPE viene riconosciuta la possibilità di presentare la documentazione secondo modalità e tempistiche meno restrittive di quelle inizialmente fissate nel Bando.

In tal modo, si è determinata un illegittima discriminazione nei confronti degli operatori, come la ricorrente, che avevano presentato la documentazione nei termini iniziali e che confidavano nell'esclusione di chi non avesse rispettato i termini iniziali, e nell'applicazione costante dei termini iniziali da parte dell'Amministrazione.

Tale *modus operandi* è in aperto contrasto con la normativa comunitaria da cui è derivata l'intera procedura.

Nel Bando, infatti, sono espressamente richiamati il principale documento di programmazione della Commissione Europea inerente il P.S.R. Puglia 2014/2020, secondo cui (al Par. 8.2.4.3.8.9.1) la selezione deve basarsi su elementi oggettivi e quantificabili, dovendosi verificare ogni aspetto del piano aziendale prima della formazione della graduatoria e, comunque, entro la conclusione del procedimento di concessione del contributo.

E' altresì richiamato il Regolamento UE n. 1305 del 17.12.2013, che all'art. 62, unitamente ai principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e di corretta allocazione delle risorse pubbliche, avrebbe dovuto indurre la Regione a garantire una fase di verifica preventiva dei dati relativi al piano aziendale e alla realizzabilità del progetto.

E' evidente che la modifica dei termini contenuta nella sopravvenuta Determina n. 230/2019 abbia violato tali principi e previsioni, rinviando ad un momento successivo alla conclusione del procedimento di concessione del contributo il deposito e la verifica di documentazione essenziale, in quanto utile a dimostrare che il progetto fosse solido economicamente e concretamente realizzabile tramite i necessari titoli abilitativi.

Pertanto, il rinvio ("*al buio*") ad un momento successivo alla concessione del contributo, viola la *ratio* della procedura selettiva come prospettata dalla normativa comunitaria, che è quella di erogare il contributo solo in presenza di sufficienti garanzie di affidabilità economica e tecnica dell'operatore.

La conferma di tale impostazione si trae dall'esame sistematico delle previsioni del Bando, secondo cui al Par. 8.3 la presentazione della documentazione inerente la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi entro 180 o 270 gg. dall'ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa è prevista quale "condizione di ammissibilità" del progetto.

All'art. 15.2.2 del Bando il deposito entro detti termini della documentazione in esame è previsto quale requisito "*a pena di esclusione*", utilizzandosi l'eloquente dicitura "entro e non oltre".

All'art. 16, inoltre, la verifica preventiva alla concessione del contributo di tale documentazione è indicata come condizione necessaria per stilare l'elenco definitivo degli ammessi al contributo e ritenere conclusa la fase di istruttoria tecnico – amministrativa.

Ed ancora, la Regione, in tutte le graduatorie finora approvate, sia quella del 13.11.2017 (v. pagg. 6 – 7 – 9, Doc. 2), sia quella del 15.3 – 19.4.2019 (v. pagg. 6/8, Docc. 10 - 11), ha espressamente confermato i termini originari per il deposito della documentazione in esame e l'osservanza degli stessi “*a pena di esclusione*”, precisando che il deposito di tali documenti e la verifica di conformità debba avvenire a conclusione della fase di istruttoria tecnico – amministrativa prima della concessione dei contributi.

Se, quindi, nel Bando e nei principali atti della procedura (graduatorie) l'osservanza di tali termini (come modulati anteriormente alla Determina n. 230/2019) è fissata a pena di esclusione, si conferma che trattasi di elementi essenziali della procedura, di carattere sostanziale e non meramente formale, non suscettibili di modifica e/o integrazione nel corso di svolgimento della procedura.

Quindi, la Regione nemmeno potrebbe validamente eccepire che il rinvio del deposito di tale documentazione ad una fase successiva alla concessione del contributo sia comunque previsto (nella Determina n. 230/2019) a pena di decadenza dalla concessione.

Si insiste per l'accoglimento del motivo formulato.

- Secondo motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6, Legge n. 241/1990. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Disparità di trattamento e applicazione di misure istruttorie disomogenee. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La determina è inoltre illegittima per insufficienza, irragionevolezza e contraddittorietà delle motivazioni.

Difatti, nelle premesse della Determina n. 230/2019, la Regione afferma che la modifica si rende necessaria per rispettare il termine del 31.12.2019 entro cui va completata la spesa complessiva di € 656.542.759,00, mancando ancora € 264.767.201,00 da attribuire, ed essendo perciò necessarie delle misure di semplificazione per rendere “*omogenei*” tempi e modalità del procedimento ed attuare “*parità di condizioni*” tra soggetti che hanno presentato domanda.

In realtà, come ampiamente osservato sopra, l'effetto della modifica sortisce un effetto contrario.

Infatti, non determina tempi e modalità omogenei tra i partecipanti, anzi genera un illegittima “*biforazione*” delle modalità di presentazione della documentazione utile alla concessione del contributo, discriminando gli operatori che si erano attenuti ai termini iniziali, che perdono la validità della documentazione presentata, e favorendo (in corso di procedimento) le ditte già meritevoli di esclusione per non aver presentato i documenti nei termini iniziali e quelle riammesse per riformulazione della graduatoria, parimenti “*rimesse in termini*” e “*sanate*” da precedenti inadempimenti.

Sfavorendo, nello specifico, le ditte che, come la ricorrente, erano in attesa di scorrimento della graduatoria per effetto dell’esclusione dei soggetti inadempienti al termine dei 180 e/o 270 gg. come inizialmente previsti dal Bando.

La Determina n. 230/19 ha, quindi, fissato modalità disomogenee tra gli operatori partecipanti, in aperta contraddizione rispetto alle sue stesse premesse e motivazioni.

Per tali ragioni, la Determina ha gravemente violato la parità di condizioni tra gli operatori, pregiudicando quelli che avevano rispettato il termine iniziale e modificando – in via postuma - solo per alcuni favorevolmente le condizioni di ammissione al contributo.

Inoltre, i motivi di “*urgenza*” indicati nelle premesse della Determina n. 230/19, di dover riuscire a liquidare i contributi residui entro e non oltre il 31.12.2019 (ossia entro la fine del 3 anno dall’impegno di bilancio), pena la restituzione dei fondi residui inutilizzati, è infondata e comunque non idonea a giustificare la modifica postuma di previsioni essenziali del Bando.

In primo luogo, attiene ad una circostanza nota *ab origine* alla Regione, in quanto di diretta derivazione comunitaria, per cui era onere dell’ente organizzare il procedimento e le proprie risorse in modo efficace per l’attribuzione di tutti i fondi entro la fine del 2019.

In secondo luogo, il contenzioso menzionato dalla Regione, che avrebbe provocato la dilatazione dei tempi del procedimento, si è sviluppato essenzialmente nell’ultimo anno utile per l’attribuzione dei fondi, il 2019, per cui è imputabile solo alla Regione il grave ritardo maturato negli anni precedenti.

Infine, la soluzione prospettata dalla Regione non appare comunque conforme ai canoni di efficacia ed economicità.

La modifica dei termini di cui alla Determina n. 230/2019 se pur, da un lato, potrebbe consentire la concessione dei contributi entro il 3 anno dall’impegno di bilancio, dall’altro lato, renderebbe molto incerta la realizzabilità dei progetti finanziati e la restituzione degli importi erogati in caso di decadenza dalla concessione.

In altri termini, non appare efficace, né economica, la soluzione prescelta, poiché fa’ assumere all’ente l’alto rischio di non veder realizzati i progetti finanziati e,

contestualmente, di perdere (o non poter recuperare) i contributi concessi in caso di mancata realizzazione dei progetti.

Si insiste per l'accoglimento del secondo motivo formulato.

DOMANDA CAUTELARE

Sulla sussistenza del *fumus* si rinvia ai motivi formulati.

Sul *periculum* il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile è ampiamente sussistente.

Infatti, la Determina n. 273 del 4.9.2019 ha riscadenzato i termini per il deposito della documentazione di ordine generale entro e non oltre il 18.10.2019 – ore 12:00.

Considerato che per effetto della Determina n. 230 del 15.7.2019 il contributo è concesso senza il previo deposito della documentazione inerente la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi, ogni giorno è ormai valido per la concessione del contributo alle ditte in posizione utile nell'attuale graduatoria.

E', quindi, imminente la concessione dei contributi (senza il preventivo deposito della fondamentale documentazione in esame) sia agli operatori meritevoli di esclusione già in base alla prima graduatoria, sia agli operatori riammessi nella graduatoria riformulata.

Pertanto, in attesa della definizione del presente ricorso per l'individuazione degli operatori da escludere o meno dal beneficio economico secondo le censure qui formulate, è necessario sospendere la concessione dei contributi alle ditte ammesse in posizione utile in graduatoria che non avevano ottemperato al termine iniziale previsto dal Bando per la presentazione della documentazione di bancabilità e cantierabilità dei progetti.

Tale sospensione è richiesta non limitatamente alla quota corrispondente all'importo del contributo richiesto dalla società ricorrente, bensì estensivamente ai fondi corrispondenti alle quote dei contributi richiesti da tutte le ditte ammesse in posizione utile in graduatoria ma inadempienti rispetto ai termini iniziali del Bando, che potrebbero concretamente beneficiare della concessione del contributo vista l'imminente data del 18 ottobre 2019.

Si chiede, inoltre, in via cautelare, di sospendere la concessione dei contributi alle ulteriori ditte che erano escluse dalla graduatoria iniziale del 13.11.2017 e che sono state riammesse in quella del 15.3 – 19.4.2019 per effetto della valutazione positiva dell'Indice IPE, le quali possono beneficiare di termini più estensivi non inizialmente previsti dal Bando.

Solo con la sospensione della concessione dei contributi a tali ditte, in particolare a quelle che andavano già escluse per inottemperanza ai termini iniziali del Bando, si

può efficacemente tutelare il preminente interesse a garantire il finanziamento ad operatori i cui progetti siano effettivamente realizzabili a livello finanziario ed amministrativo, e prevenire l'indebita concessione ad operatori privi di tali fondamentali requisiti.

Si insiste, dunque, per la misura cautelare che sospenda gli atti impugnati e per l'effetto inibisca all'Amministrazione di concedere i contributi alle ditte, ammesse in graduatoria in posizione utile, che non avevano rispettato i termini iniziali di 180 e/o 270 gg per la presentazione della documentazione bancaria e progettuale, nonché a quelle riammesse per positiva verifica dell'Indice IPE che beneficiano *ex novo* di termini più favorevoli.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente molto ampio (e anche di non agevole individuazione) il novero degli eventuali controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Si notifica comunque per rispetto formale della regola processuale il ricorso ad almeno una ditta che, rispetto alle censure formulate nel presente atto, risulta effettiva controinteressata.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *previa sospensione ed adozione della misura cautelare richiesta*, accogliere il presente ricorso ed annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, risulta dovuto nella misura di € 650,00.

Con osservanza.

Roma - Bari, 17.9.2019

Avv. Luigi Patricelli

Avv. Giuseppe Buonanno